



# PROTECTION



## Finanziamento Protetto PerMicro

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE DECRESCENTE (TARIFFA 059) E COPERTURE DEI RAMI DANNI IN ABBINAMENTO A FINANZIAMENTI EROGATI DA PERMICRO S.P.A.

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota informativa per la "garanzia vita"
- Nota informativa per le "garanzie danni"
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario per la "garanzia vita"
- Glossario per le "garanzie danni"
- Modulo di Adesione (fac simile)

deve essere consegnato agli Assicurati prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE  
ATTENTAMENTE LE NOTE INFORMATIVE.

REALE GROUP

 **ITALIANA**  
ASSICURAZIONI  
DIVISIONE REM

T O G E T H E R M O R E

---

# FINANZIAMENTO PROTETTO PERMICRO

## NOTA INFORMATIVA PER LA "GARANZIA VITA"

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.**

**Nota Informativa aggiornata al 06/2018.**

**Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: [www.italiana.it](http://www.italiana.it).**



## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI Società per azioni Fondata nel 1889; Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
- b) ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. ha Sede Legale e Direzione Generale in Via M. U. Traiano n.18, 20149 Milano - Italia.
- c) Recapito telefonico: +39 02 397161 – Fax +39 02 3271270  
Sito internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it) Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto il Contraente può rivolgersi al servizio "Benvenuti in Italiana":  
Indirizzo: Via Marco Ulpio Traiano n.18, 20149 Milano  
Numero Verde: 800-101313 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20)  
Fax: 02 39.717.001 E-mail: [benvenutinitaliana@italiana.it](mailto:benvenutinitaliana@italiana.it)
- d) Italiana Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851.  
Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

### 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Al 31/12/2015 il patrimonio netto della Società è pari a 422.914.796 euro.  
Al 31/12/2016 il patrimonio netto della Società è pari a 440.818.648 euro.  
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 40.455.078 euro.  
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 400.363.570 euro.  
L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è pari al 277% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (eligible own funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

## B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

### 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il presente contratto di Assicurazione è stipulato da PerMicro S.p.A. in qualità di contraente ai sensi dell'Art. 1891 c.c. per conto di coloro che, avendo ottenuto un finanziamento dal contraente stesso, abbiano aderito alle polizze di Italiana Assicurazioni S.p.A., sottoscrivendo il Modulo di Adesione "Finanziamento Protetto PerMicro".

Le coperture dei rami danni (esplicitate nella Nota Informativa Danni) e del ramo vita costituiscono un unico pacchetto di garanzie inscindibile.

La **durata della copertura assicurativa** relativa a ciascun Assicurato è variabile da un minimo di 1 anno ad un massimo di 6 anni e coincide con la durata del Contratto di Finanziamento (in seguito Contratto per brevità) stipulato fra l'Assicurato e il Contraente.

#### **Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa:**

##### **Prestazione in caso di decesso**

in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, Italiana Assicurazioni S.p.A. garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al debito residuo in linea capitale in essere al momento del decesso, determinato secondo il piano di ammortamento definito al momento della concessione del prestito. Il capitale assicurato va eventualmente diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.



Non sarà pagata nessuna prestazione da parte della Compagnia Assicuratrice ed il premio versato resterà acquisito da Italiana Assicurazioni S.p.A. nei casi di Esclusione previsti all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della polizza, questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A..

Per ulteriori aspetti di dettaglio sulla prestazione assicurata si rinvia agli articoli 1 e 7.D delle Condizioni di Assicurazione.

**AVVERTENZA:**

Il debito residuo viene garantito nella misura stabilita dal piano di ammortamento a rate posticipate mensili costanti avente: debito iniziale uguale all' ammontare del finanziamento erogato (comprensivo dell'eventuale premio finanziato), durata uguale alla durata del finanziamento con tasso di interesse costante massimo del 15,00%.

**AVVERTENZA:**

È previsto un periodo di carenza di 90 giorni se il decesso è dovuto a malattia esplicitato all'art. 7.D delle Condizioni di Assicurazione.

**Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere attentamente quanto riportato nel Modulo di Adesione relativamente alla compilazione del Questionario di buono stato di salute.**

**È di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano veritiere per evitare il rischio di successive legittime contestazioni da parte di Italiana Assicurazioni che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.**

**Qualora l'Assicurato risponda positivamente ad almeno una domanda contenuta nel Questionario di buono stato di salute la garanzia non potrà essere prestata.**

**4. PREMI**

Il premio è determinato in relazione all'ammontare del finanziamento accordato (importo di finanziamento richiesto più spese di istruttoria) ed alla durata dell'assicurazione. Esso deve essere versato in unica soluzione (Premio unico) al momento dell'erogazione del finanziamento.

In caso di premio finanziato il Contraente provvede a versare il premio unico anticipato trattenuto dal finanziamento accordato, tramite bonifico bancario, direttamente alla Compagnia per conto dell'Assicurato.

In caso di premio non finanziato il Contraente incassa il premio unico anticipato di ogni Adesione, tramite bonifico bancario o assegno, per conto della Compagnia Assicuratrice in forza di apposito mandato all'incasso da questa conferitogli, di cui è fatta menzione nel Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato. Il pagamento dei Premi fatto al Contraente si considera come effettuato direttamente a favore della Compagnia Assicuratrice.

Nella tabella sottostante sono riportati **i costi a carico dell'Assicurato** con l'evidenza della quota parte percepita dall'intermediario.

A titolo esemplificativo si è ipotizzato un Assicurato che abbia sottoscritto un contratto di finanziamento della durata di 60 mesi per un importo di 10.000 euro.

Capitale assicurato iniziale	Premio Unico garanzia vita	Costi tot. in % sul premio	di cui quota parte percepita dall'intermediario	
			In % rispetto al costo totale	In valore assoluto (in euro)
<b>10.000</b>	113,35	55%	63,64%	39,67 euro

**AVVERTENZA:**

**In caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Finanziamento**, alla data di risoluzione cessa la copertura assicurativa e **all'Assicurato verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale la Garanzia non ha avuto effetto**, come determinato all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione. In



alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la copertura assicurativa continuerà a sussistere fino alla originaria scadenza contrattuale a favore di nuovi Beneficiari designati.

**In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento**, dalla data di riduzione del finanziamento la copertura assicurativa prosegue secondo il nuovo piano di ammortamento e **all'Assicurato verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale la Garanzia avrà un capitale ridotto**, come determinato all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

## C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

### 5. COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SULL'ASSICURATO

#### 5.1 COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Il premio unico versato dall'Assicurato è comprensivo delle spese relative all'acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione, i cui costi sono dettagliati all'art. 4 della Nota Informativa Vita.

### 6. SCONTI

Non sono previsti sconti.

### 7. REGIME FISCALE

I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall'imposta dovuta dall'Assicurato.

Le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in caso di morte dell'Assicurato sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/1973, n. 601) e dall'imposta sulle successioni.

I premi o la parte di essi a suo tempo corrisposti eventualmente restituiti all'Assicurato da parte della Compagnia, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.16, comma 1, lettera n bis) del DPR 22.12.1986, n.917 (e successive modifiche e integrazioni); l'onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Assicurato.

## D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### 8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per le modalità di perfezionamento della polizza e i termini di decorrenza della garanzia si rimanda agli artt. 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione.

### 9. RISOLUZIONE ANTICIPATA TOTALE O PARZIALE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

In caso di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento, alla data di risoluzione cessa la copertura assicurativa e all'Assicurato verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale la Garanzia non ha avuto effetto, come determinato all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la copertura assicurativa continuerà a sussistere fino alla originaria scadenza contrattuale a favore di nuovi Beneficiari designati.

**In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento**, dalla data di riduzione del finanziamento la copertura assicurativa prosegue secondo il nuovo piano di ammortamento e **all'Assicurato verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale la Garanzia avrà un capitale ridotto**, come determinato all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.



## 10. RISCATTO E RIDUZIONE

**Il contratto non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione.**

## 11. DIRITTO DI REVOCA

**L'adesione è revocabile**, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto non sia concluso (data di erogazione del Finanziamento).

Per esercitare tale diritto, l'Assicurato dovrà trasmettere raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della Compagnia assicuratrice.

La revoca decorre dalla data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio. Per l'esercizio della revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Assicurato.

## 12. DIRITTO DI RECESSO

Entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza, l'Assicurato ha la facoltà di recedere dal contratto tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della Compagnia Assicuratrice (indicato all'Art.1 della Nota Informativa).

Il recesso decorre dalle ore 24 della data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso all'Assicurato verrà rimborsato, per il tramite del Contraente, il premio corrisposto, al netto delle imposte di legge e della parte di premio relativa al rischio corso.

## 13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata per la liquidazione della prestazione da parte della Compagnia Assicuratrice.

Verificata la sussistenza del diritto all'indennizzo, la Compagnia Assicuratrice mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi di mora a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia Assicuratrice al Beneficiario.

**Si precisa che, ai sensi dell'art. 2952 Cod. Civ., i diritti nascenti da un contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

**Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n.266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.**

## 14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione ferma la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano, Italiana Assicurazioni S.p.A. propone e sceglie di applicare la legge italiana. Pertanto al contratto che sarà stipulato si applica la legge italiana.

## 15. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Premesso che le Parti hanno la facoltà di utilizzare per il contratto una diversa lingua di redazione, Italiana Assicurazioni S.p.A. propone e sceglie di applicare la legge italiana. Pertanto il contratto viene redatto in lingua italiana.

## 16. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717802, e-mail: benvenutitalianarem@italiana.it.



La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it);

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.lvass.it](http://www.lvass.it).

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet [www.italiana.it](http://www.italiana.it).

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

#### **Commissione di Garanzia**

Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una email all'indirizzo [commissione.garanziaassicurato@italiana.it](mailto:commissione.garanziaassicurato@italiana.it) oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet [www.italiana.it](http://www.italiana.it).

#### **Mediazione per la conciliazione delle controversie**

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

## 17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La informiamo che su [www.italiana.it](http://www.italiana.it) è disponibile un'Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito (Contratto n. 814300000).

## 18. CONFLITTO DI INTERESSI

Italiana Assicurazioni S.p.A. non ha individuato situazioni in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggano con gli interessi dei Contraenti e assicura che il patrimonio delle gestioni separate dei fondi interni e gli attivi rappresentativi dei contratti collegati a valori di riferimento non sono gravati da oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità ad essi spettanti.

Italiana Assicurazioni S.p.A. assicura che i Contraenti beneficiano di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o da altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi convenuti con soggetti terzi e si impegna comunque ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di accordi di riconoscimento di utilità a favore di terzi.

## DEFINIZIONI PER LA GARANZIA "VITA"

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

### ASSICURATO

Soggetto che, avendo stipulato un Contratto di Finanziamento con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione.

Esso è anche la persona fisica alla cui vita si riferisce l'assicurazione. Per cui l'Assicurato si identifica con l'Aderente.

### BENEFICIARIO

Soggetto a favore del quale la Compagnia Assicuratrice riconoscerà il pagamento dell'indennizzo.

### CARENZA

Periodo immediatamente successivo alla decorrenza dell'assicurazione durante il quale le garanzie delle polizze non sono efficaci. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia Assicuratrice non è obbligata a corrispondere la prestazione assicurata.

### COMPAGNIA ASSICURATRICE/COMPAGNIA/SOCIETÀ

Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, via Traiano 18.

### CONDIZIONI CONTRATTUALI / CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

### CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia Assicuratrice può collidere con quello del Contraente.

### CONTRAENTE

PerMicro S.p.A. che ha stipulato il Contratto di assicurazione.

### CONTRATTO

Contratto di Finanziamento stipulato tra il Contraente e l'Assicurato, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito derivante dal Contratto e al quale si riferiscono le Coperture assicurative oggetto delle Polizze emesse dalla Compagnia Assicuratrice.

### COPERTURA

La garanzia assicurativa prestata ad un Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice, secondo le condizioni della Polizza, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell'Indennizzo al verificarsi di un Sinistro.

### DATA INIZIALE

La data in cui l'Assicurato, avendo firmato il Modulo di Adesione, riceve il finanziamento, data che coincide con la data in cui i premi sono pagati e la data da cui decorrono le Coperture (ore 24.00).

### DECORRENZA DELLA GARANZIA

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

### DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

### DURATA CONTRATTUALE

Periodo durante il quale il contratto di assicurazione è efficace.

Nota Informativa Mod. MULTI57270/NI Ed. 06/2018



## **ESCLUSIONI**

Rischi esclusi o limitazioni relative alle coperture prestate dalla Società; gli uni e le altre sono elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.

## **FASCICOLO INFORMATIVO**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Nota informativa per la "garanzia vita"
- Nota informativa per le "garanzie danni"
- Condizioni Contrattuali
- Glossario per la "garanzia vita"
- Glossario per la "garanzia danni"
- Modulo di Adesione (fac simile)
- Documenti sul trattamento dei dati personali

## **IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTABILITÀ**

Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

## **INFORTUNIO**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Sono inoltre parificati ad Infortunio:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
1. gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze;
2. l'annegamento;
3. l'assideramento o il congelamento;
4. i colpi di sole o di calore.

## **INTERMEDIARIO**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.

## **IVASS/ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

## **LIQUIDAZIONE**

Definizione della misura dell'indennizzo e pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

## **MALATTIA**

Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

## **MODULO DI ADESIONE**

Modulo sottoscritto dall'Assicurato per fruire della polizza collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della efficacia delle Coperture.

## **NOTA INFORMATIVA**

Documento redatto secondo le disposizioni IVASS che la Società deve consegnare al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

## **PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

Momento in cui avviene il pagamento del premio.

Nota Informativa Mod. MULTI57270/NI Ed. 06/2018

---



**PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

**POLIZZA**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e che ne disciplina le specifiche coperture.

**PRESCRIZIONE**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

**RECESSO (O RIPENSAMENTO)**

Diritto dell'Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**RISERVA MATEMATICA**

Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

**SCADENZA**

Data in cui cessano gli effetti del Contratto e delle Polizze.

**Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Il rappresentante legale**

Roberto Laganà



---

# FINANZIAMENTO PROTETTO PERMICRO

## NOTA INFORMATIVA PER LE "GARANZIE DANNI"

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.**

**Nota Informativa aggiornata al 06/2018.**

**Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: [www.italiana.it](http://www.italiana.it).**



## A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI Società per azioni Fondata nel 1889, Tel 02 397161 – Fax 02 3271270 – Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it).  
Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.  
Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) La società ha Sede Legale e Direzione Generale in Italia in Via Marco Ulpio Traiano n.18, 20149 Milano;
- c) Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto l'Assicurato può rivolgersi al servizio "Benvenuti in Italiana": Indirizzo: Via Marco Ulpio Traiano n.18, 20149 Milano.  
Numero Verde: 800-101313 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20).  
Fax: 02.3971.7802  
E-mail: [benvenutitalianarem@italiana.it](mailto:benvenutitalianarem@italiana.it).  
Sito Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it).  
Posta Elettronica Certificata (PEC): [italiana@pec.italiana.it](mailto:italiana@pec.italiana.it).
- d) Italiana Assicurazioni S.p.A. è iscritta al Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 – R.E.A. Milano N. 7851.

### 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

(dati relativi all'ultimo bilancio approvato)

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 441 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale, e 400 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è pari al 277% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (eligible own funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su [www.italiana.it](http://www.italiana.it) è disponibile un'Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito (polizza n. 2013246074322).

#### TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto non prevede tacito rinnovo alla sua scadenza.

#### AVVERTENZA:

È possibile esercitare i diritti di revoca e di recesso come esplicitato dall'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

### 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il presente contratto di Assicurazione è stipulato da PerMicro S.p.A. in qualità di contraente ai sensi dell'Art. 1891 c.c. per conto di coloro che, avendo ottenuto un finanziamento dal Contraente stesso, abbiano aderito alle polizze di Italiana Assicurazioni S.p.A., sottoscrivendo il Modulo di Adesione "Finanziamento Protetto PerMicro".

Le coperture dei rami danni e del ramo vita (esplicitate nella Nota Informativa Vita) costituiscono un unico pacchetto di garanzie inscindibile.



## PRESTAZIONI ASSICURATE

Di seguito vengono elencati gli eventi che determinano il pagamento delle relative prestazioni da parte di Italiana Assicurazioni:

### GARANZIE DANNI

**(A)** Infortunio o Malattia che determini l'**Invalidità Totale Permanente** (garanzia del ramo danni) con l'intesa di considerare totale l'invalidità Permanente di grado superiore al 65%;

**(B)** **Ricovero in Istituto di Cura** reso necessario da Infortunio o da Malattia (garanzia del ramo danni);

### Descrizione delle garanzie offerte

#### **GARANZIA: INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE**

In caso di **Invalidità Totale Permanente** da Infortunio o Malattia dell'Assicurato, la Compagnia assicuratrice garantisce un **importo pari al debito residuo in linea capitale** che l'Assicurato deve all'Ente erogatore del Finanziamento alla data in cui il medico legale ha certificato essere insorta l'Invalidità Totale Permanente; il debito è quello calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento stesso, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.

Si rinvia all'art. 7.A delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.

#### **AVVERTENZA:**

Per quanto riguarda la garanzia Invalidità Totale Permanente sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 7.A delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

#### **AVVERTENZA:**

Sono presenti franchigie e importi massimi assicurabili esplicitati all'art. 7.A delle Condizioni di Assicurazione.

**ESEMPIO:** L'Assicurato ha diritto all'indennizzo nel caso in cui l'Invalidità Permanente dovuta a infortunio o malattia sia superiore al 65%.

Nel caso pratico di invalidità certificata al 70%, l'Assicurato si vedrà indennizzato il capitale assicurato residuo in essere al momento di accertamento dell'invalidità risultante dal piano di ammortamento previsto dal finanziamento.

#### **GARANZIA: RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA**

Per ogni sinistro, il primo indennizzo, pari ad una rata mensile, **sarà liquidato alla scadenza della rata di ammortamento del Contratto di Finanziamento**, al quale l'assicurazione è collegata, **immediatamente successiva al periodo di franchigia di 5 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un massimo di 10 rate mensili per ogni sinistro**; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di Ricovero a decorrere dalla data di scadenza della rata.

Si rinvia all'art. 7.B delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della garanzia.

#### **AVVERTENZA:**

Per quanto riguarda la garanzia Ricovero in Istituto di Cura sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 7.B delle Condizioni di Assicurazione e per i sinistri esclusi dalle coperture si rimanda agli artt. 7.B e 9 delle Condizioni di Assicurazione.



**AVVERTENZA:**

Sono presenti importi massimi assicurabili esplicitati all'art. 7.B delle Condizioni di Assicurazione.

ESEMPIO: L'Assicurato ha diritto all'indennizzo nel caso in cui il Ricovero in Istituto di Cura perduri per un periodo superiore ai 5 pernottamenti.

Nel caso pratico di Ricovero in Istituto di Cura che abbia comportato per l'Assicurato 10 pernottamenti di ricovero, l'Assicurato si vedrà indennizzata la prima rata del piano di ammortamento immediatamente successiva al periodo di franchigia di 5 pernottamenti consecutivi di ricovero.

**Persone assicurabili**

Per poter aderire al contratto di assicurazione l'Assicurato deve rientrare nei limiti assuntivi di età.

**AVVERTENZA:**

È presente un limite massimo di età assicurabile. Si rinvia all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Durata dell'assicurazione**

**La durata della copertura assicurativa** relativa a ciascun Assicurato è variabile da un minimo di 1 anno ad un massimo di 6 anni e **coincide con la durata del Contratto di Finanziamento** stipulato fra l'Assicurato e il Contraente.

La copertura assicurativa relativa a ciascun Assicurato **termina prima della scadenza** solo al verificarsi di uno degli eventi descritti all'articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione.

**AVVERTENZA:**

Sono presenti limitazioni di durata delle Coperture.

Si rinvia all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**4. PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALI PER LE GARANZIE DEL RAMO DANNI**

**AVVERTENZA:**

Sono previsti periodi di carenza per quanto riguarda le garanzie danni esplicitati agli artt. 7.A, 7.B e 7.C delle Condizioni di Assicurazione.

**5. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - DICHIARAZIONI SUL BUONO STATO DI SALUTE - NULLITÀ**

**AVVERTENZA:**

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

**AVVERTENZA:**

**Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere attentamente quanto riportato nel Modulo di Adesione relativamente alla compilazione del Questionario di buono stato di salute.**

**E' di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano veritiere per evitare il rischio di successive legittime contestazioni da parte di Italiana Assicurazioni che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata.**

**Qualora l'Assicurato risponda positivamente ad almeno una domanda contenuta nel Questionario di buono stato di salute la garanzia non potranno essere prestate.**

**AVVERTENZA:**

**Si evidenzia la necessità dell'Assicurato di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione del Questionario di buono stato di salute.**

**6. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Non previste.



## 7. PREMI

Il premio è determinato in relazione all'ammontare del finanziamento accordato (importo di finanziamento richiesto più spese di istruttoria) ed alla durata dell'assicurazione. Esso deve essere versato in unica soluzione (Premio unico) al momento dell'erogazione del finanziamento.

In caso di premio finanziato il Contraente provvede a versare il premio unico anticipato trattenuto dal finanziamento accordato, tramite bonifico bancario, direttamente alla Compagnia per conto dell'Assicurato.

In caso di premio non finanziato il Contraente incassa il premio unico anticipato di ogni Adesione, tramite bonifico bancario o assegno, per conto della Compagnia Assicuratrice in forza di apposito mandato all'incasso da questa conferitogli, di cui è fatta menzione nel Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.

Il pagamento dei Premi fatto al Contraente si considera come effettuato direttamente a favore della Compagnia Assicuratrice.

**Si evidenzia che le "garanzie danni" e la "garanzia vita" (per le quali si rimanda alle apposite Note Informative e alle Condizioni di Assicurazione) non sono proponibili ed acquistabili separatamente.**

**AVVERTENZA:**

**in caso di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento**, alla data di risoluzione cessa la copertura assicurativa e **all'Assicurato verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale le Garanzie danni non hanno avuto effetto**, così come determinato all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la copertura assicurativa continuerà a sussistere fino alla originaria scadenza contrattuale.

**In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento**, dalla data di riduzione del finanziamento la copertura assicurativa prosegue secondo il nuovo piano di ammortamento e **all'Assicurato verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale la Garanzia avrà un capitale ridotto**, come determinato all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

**Costi gravanti direttamente sull'Assicurato**

Nella tabella sottostante sono riportati i **costi a carico dell'Assicurato** con l'evidenza della quota parte percepita dall'intermediario.

A titolo esemplificativo si è ipotizzato un Assicurato che abbia sottoscritto un contratto di finanziamento della durata di 60 mesi per un importo di 10.000 euro.

Capitale assicurato iniziale	Premio Unico garanzie danni	Costi tot. in % sul premio imponibile	di cui quota parte percepita dall'intermediario	
			In % rispetto al costo totale	In valore assoluto (in euro)
<b>10.000</b>	240,65	52,5%	66,67%	82,17 euro

## 8. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

Non previsto.

## 9. DIRITTO DI RECESSO (E DI REVOCA)

**AVVERTENZA:**

È possibile esercitare i diritti di revoca e di recesso come esplicitato dall'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

**È data facoltà all'Assicurato di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.**

## 10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione per le garanzie danni si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art.



2952 del c.c.

## 11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto di assicurazione si applica la legge italiana.

## 12. REGIME FISCALE

I premi delle assicurazioni per i rischi di danni alla persona, alla data di redazione del presente documento, sono soggetti all'imposta del 2,5% del relativo premio imponibile.

I premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall'imposta dovuta dall'Assicurato.

I premi o la parte di essi a suo tempo corrisposti eventualmente restituiti all'Aderente/Assicurato da parte della Compagnia, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, potrebbero essere oggetto di tassazione separata ex art.16, comma 1, lettera n bis) del DPR 22.12.1986, n.917 (e successive modifiche e integrazioni): l'onere di verifica e i relativi adempimenti restano in capo al solo Assicurato.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 13. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

#### AVVERTENZA:

Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Italiana Assicurazioni S.p.A. entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento.

Si rinvia agli artt. 7.A e 7.B delle Condizioni di Assicurazione per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio sull'individuazione del momento di insorgenza del sinistro.

Si rinvia all'art. 12 delle Condizioni di Assicurazione dove viene indicata la documentazione che deve essere presentata alla Compagnia Assicuratrice per la liquidazione delle prestazioni.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Italiana Assicurazioni al Beneficiario.

### 14. ASSISTENZA DIRETTA – CONVENZIONI

Non prevista.

### 15. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano, Numero Verde 800 10 13 13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717802, e-mail: [benvenutitalianarem@italiana.it](mailto:benvenutitalianarem@italiana.it).

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it);

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle presta-



zioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.lvass.it](http://www.lvass.it).

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet [www.italiana.it](http://www.italiana.it).

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali:

#### **Commissione di Garanzia**

Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Italiana Assicurazioni mette a disposizione un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti della Società in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una email all'indirizzo [commissione.garanziaassicurato@italiana.it](mailto:commissione.garanziaassicurato@italiana.it) oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito internet [www.italiana.it](http://www.italiana.it).

#### **Mediazione per la conciliazione delle controversie**

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

## **16. ARBITRATO**

#### **AVVERTENZA:**

nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Qualora sia previsto l'arbitrato il luogo di svolgimento è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.



## DEFINIZIONI PER LE GARANZIE "DANNI"

### ASSICURATO

Soggetto che, avendo stipulato un Contratto di Finanziamento con il Contraente, ha sottoscritto il Modulo di Adesione.

Esso è anche la persona fisica alla cui vita si riferisce l'assicurazione. Per cui l'Assicurato si identifica con l'Aderente.

### BENEFICIARIO

Soggetto a favore del quale la Compagnia Assicuratrice riconoscerà il pagamento dell'indennizzo.

### CARENZA

Periodo immediatamente successivo alla decorrenza dell'assicurazione durante il quale le garanzie delle polizze non sono efficaci. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo la Compagnia Assicuratrice non è obbligata a corrispondere la prestazione assicurata.

### CARICAMENTI

Parte del premio pagato costituita dalla somma delle spese di gestione e delle spese di intermediazione.

### COMPAGNIA ASSICURATRICE/COMPAGNIA/SOCIETÀ

Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, via Traiano 18.

### CONDIZIONI CONTRATTUALI / CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

### CONTRAENTE

PerMicro S.p.A. che ha stipulato il Contratto di assicurazione.

### CONTRATTO

Contratto di Finanziamento stipulato tra il Contraente e l'Assicurato, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito derivante dal Contratto e al quale si riferiscono le Coperture assicurative oggetto delle Polizze emesse dalla Compagnia Assicuratrice.

### COPERTURA

La garanzia assicurativa prestata ad un Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice, secondo le condizioni della Polizza, ed in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento dell'Indennizzo al verificarsi di un Sinistro.

### DATA INIZIALE

La data in cui l'Assicurato, avendo firmato il Modulo di Adesione, riceve il finanziamento, data che coincide con la data in cui i premi sono pagati e la data da cui decorrono le Coperture (ore 24.00).

### DECORRENZA DELLA GARANZIA

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

### DETRAIBILITÀ FISCALE (DEL PREMIO VERSATO)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

### DURATA CONTRATTUALE

Periodo durante il quale il contratto di assicurazione è efficace.



## **ESCLUSIONI**

Rischi esclusi o limitazioni relative alle coperture prestate dalla Società; gli uni e le altre sono elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.

## **FASCICOLO INFORMATIVO**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Nota informativa per la "garanzia vita"
- Nota informativa per le "garanzie danni"
- Condizioni Contrattuali
- Glossario per la "garanzia vita"
- Glossario per le "garanzie danni"
- Modulo di Adesione (fac simile)
- Documenti sul trattamento dei dati personali

## **IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTABILITÀ**

Principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

## **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Compagnia, in base ad una Copertura prevista dalle polizze, a seguito del verificarsi di un Sinistro.

## **INFORTUNIO**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Sono inoltre parificati ad Infortunio:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore.

## **INTERMEDIARIO**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.

## **INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE**

La perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte dell'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall'attività esercitata. L'Invalidità Permanente è riconosciuta come Totale quando il grado di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell'Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l'applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).

## **IVASS/ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

## **LIQUIDAZIONE**

Definizione della misura dell'indennizzo e pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

## **MALATTIA**

Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.



### **MARGINE DI SOLVIBILITÀ**

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'impresa. Nelle assicurazioni contro i danni, il margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri; nell'assicurazione sulla vita deve invece essere proporzionale agli impegni assunti.

### **MODULO DI ADESIONE**

Modulo sottoscritto dall'Assicurato per fruire della polizza collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della efficacia delle Coperture.

### **NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA**

L'attività retribuita o comunque redditizia svolta dall'Assicurato immediatamente prima del Sinistro.

### **NOTA INFORMATIVA**

Documento redatto secondo le disposizioni IVASS che la Società deve consegnare al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

### **PERIODO DI COPERTURA (O DI EFFICACIA)**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

### **PERIODO DI FRANCHIGIA ASSOLUTA**

Periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro con Ricovero in Istituto di Cura, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro protetto ai termini di Polizza, non viene riconosciuto alcun Indennizzo limitatamente alla sopra citate Coperture assicurative.

### **PERIODO DI RIQUALIFICAZIONE**

Periodo di tempo successivo al Ricovero, durante il quale l'Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro (denunce successive).

### **POLIZZA**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e che ne disciplina le specifiche coperture.

### **PREMIO**

Somma di denaro dovuta da ciascun Assicurato alla Compagnia in relazione alle Coperture prestate con le Polizze.

### **PRESCRIZIONE**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione per le garanzie danni si prescrivono nel termine di due anni.

### **PRESTAZIONE ASSICURATA**

Vedere indennizzo (v. sopra)

### **RATA DI AMMORTAMENTO**

Importo della rata dovuta dall'Assicurato al Contraente in virtù del Contratto di Finanziamento.

### **RECESSO (O RIPENSAMENTO)**

Diritto dell'Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA**

La degenza in istituto di cura (pubblico o privato) resa necessaria da infortunio o malattia la cui durata sia maggiore di 5 pernottamenti consecutivi.

**RISERVA MATEMATICA**

Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

**SCADENZA**

Data in cui cessano gli effetti del Contratto e delle Polizze.

**SINISTRO**

Verificarsi dell'evento assicurato oggetto del contratto di assicurazione e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

**Italiana Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Il rappresentante legale**  
Roberto Laganà



---

# **FINANZIAMENTO PROTETTO PERMICRO**

## **CONDIZIONI CONTRATTUALI**

**Modello MULTI57270 - Ed. 06/2018**

### **DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

**La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello MULTI57270/FI, contenente le Condizioni Contrattuali, le Note Informati-ve comprensive dei glossari e del Modulo di Adesione MULTI57262 riportante le somme assicurate.**

**Con la firma del Modulo di Adesione modello MULTI57262 l'Assicurato approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informati-vo modello MULTI57270/FI.**



---

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	Pag.	3
1. Oggetto dell'assicurazione	Pag.	3
2. Persone assicurabili – Persone assicurate	Pag.	3
3. Decorrenza e durata delle coperture	Pag.	3
4. Dichiarazioni dell'Assicurato	Pag.	3
5. Facoltà di revoca e di recesso dal contratto	Pag.	4
6. Pagamento del premio	Pag.	4
7. Prestazioni garantite	Pag.	4
8. Controversie	Pag.	7
9. Delimitazioni dell'Assicurazione – Esclusioni	Pag.	7
10. Criteri di indennizzabilità (per le garanzie del ramo danni)	Pag.	8
11. Beneficiari	Pag.	8
12. Denuncia e liquidazione dei sinistri – obblighi relativi	Pag.	9
13. Diritto di surroga	Pag.	10
14. Eventi relativi al contratto di finanziamento	Pag.	10
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016	Pag.	11
FAC-SIMILE MODULO DI ADESIONE	Pag.	12

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, per i seguenti eventi subiti dall'Assicurato:

- (A) Infortunio o Malattia che determini l'Invalidità Totale Permanente (garanzia del ramo danni) con l'intesa di considerare totale l'invalidità Permanente di grado superiore al 65%;
- (B) Ricovero in Istituto di Cura reso necessario da Infortunio o da Malattia (garanzia del ramo danni);
- (C) Decesso (garanzia del ramo vita).

Le prestazioni sono assicurate da Italiana Assicurazioni S.p.A..

Le coperture dei rami danni e del ramo vita costituiscono un unico pacchetto di garanzie inscindibile.

Gli obblighi della Compagnia Assicuratrice risultano esclusivamente dal presente contratto di assicurazione e dalle appendici emesse e firmate dalla Direzione della Compagnia stessa.

### 2. PERSONE ASSICURABILI - PERSONE ASSICURATE

È assicurabile la persona fisica che abbia sottoscritto un contratto di Finanziamento con il Contraente.

Per poter aderire al contratto di assicurazione l'Assicurato deve rientrare nei limiti assuntivi di età e deve essere in grado di rispondere "NO" a tutte le domande contenute nel Questionario di buono stato di salute contenuto nel Modulo di Adesione.

Senza i suddetti requisiti le coperture non potranno essere attivate.

Alla decorrenza della Polizza, **l'età dell'Assicurato** deve essere compresa fra un **minimo di 18 anni compiuti** ed un **massimo di 65 anni non compiuti**.

### 3. DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE

Per ogni Assicurato, le Coperture decorrono (ferme le Carenze stabilite agli Articoli 7A, 7B, 7C, 7D), dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento a condizione che il premio sia stato regolarmente pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui Italiana Assicurazioni S.p.A. abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e cessano alle ore 24 del giorno di pagamento dell'ultima rata del piano di ammortamento definito al momento dell'erogazione.

Le Coperture terminano, oltre a quanto sopra stabilito, alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- a. morte dell'Assicurato;
- b. liquidazione dell'Indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato;
- c. estinzione anticipata o trasferimento del Contratto di Finanziamento, ove l'Assicurato non abbia comunicato alla Compagnia Assicuratrice la volontà di mantenere in essere le Coperture assicurative (in tal caso verrà restituito il premio versato, al netto delle eventuali imposte di legge, relativo al periodo per il quale le Garanzie non hanno avuto effetto). Il metodo di restituzione è esplicitato al successivo art. 14.

**La durata della copertura assicurativa** relativa a ciascun Assicurato è variabile da un minimo di 1 anno ad un massimo di 6 anni e **coincide con la durata del Contratto di Finanziamento** stipulato fra l'Assicurato e il Contraente.

### 4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

**Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere esatte e complete.**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..**



**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.**

## 5. FACOLTÀ DI REVOCA E DI RECESSO DAL CONTRATTO

**L'adesione è revocabile**, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n.209, finché il contratto non sia concluso (data di erogazione del Finanziamento).

Per esercitare tale diritto, l'Assicurato dovrà trasmettere raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della Compagnia assicuratrice.

La revoca decorre dalla data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio. Per l'esercizio della revoca non verrà addebitato alcun costo a carico dell'Assicurato.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza, l'Assicurato ha la facoltà di recedere dal contratto **tramite raccomandata con avviso di ricevimento** inviata all'indirizzo della Compagnia Assicuratrice (indicato all'Art.1 della Nota Informativa).

Il recesso decorre dalle ore 24 della data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso all'Assicurato verrà rimborsato, per il tramite del Contraente, il premio corrisposto, al netto delle imposte di legge e della parte di premio relativa al rischio corso.

**Per le sole garanzie danni è data facoltà all'Assicurato di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.**

## 6. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio è determinato in relazione all'ammontare del finanziamento accordato (importo di finanziamento richiesto più spese di istruttoria) ed alla durata contrattuale. Esso deve essere versato in unica soluzione (Premio unico) al momento dell'erogazione del finanziamento.

Il Contraente incassa il premio di ogni Adesione per conto della Compagnia Assicuratrice in forza di apposito mandato all'incasso da questa conferitogli, di cui è fatta menzione nel Modulo di Adesione sottoscritto dall'Assicurato.

Il pagamento dei Premi fatto al Contraente si considera come effettuato direttamente a favore della Compagnia Assicuratrice.

Il premio versato dall'Assicurato è così ripartito fra le garanzie dei rami danni e del ramo vita:

- 67,98% per le coperture assicurative danni (Ricovero in Istituto di Cura, Invalidità Totale Permanente);
- 32,02% per la copertura vita (Decesso).

Le componenti che concorrono alla determinazione del premio sopra definito devono ritenersi come parte integrante di una unica tariffa e non sono proponibili separatamente.

## 7. PRESTAZIONI GARANTITE

### 7.A COPERTURA PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA

#### Oggetto della copertura

Nel caso di Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato (tale è considerata **l'invalidità superiore al 65%** valutata secondo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 10), la Compagnia Assicuratrice corrisponderà l'Indennizzo di cui al punto successivo qualora:

- a) l'Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato sia attestata da un medico legale entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell'Infortunio o della Malattia che l'hanno provocata, salvo rinvio deciso dal Collegio Medico di cui all'Art. 8 (Controversie);
- b) la Compagnia Assicuratrice abbia accertato l'effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'Indennizzo;
- c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all'Art. 9;



**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.**

- d) in caso di Invalidità Totale Permanente da Malattia, la Malattia si sia manifestata dopo il 30.mo giorno successivo alla Data Iniziale (Carenza);
- e) siano stati adempiuti gli oneri di cui all' Art. 12;
- f) l'Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace.

#### **Prestazione assicurata**

In caso di **Invalidità Totale Permanente** da Infortunio o Malattia dell'Assicurato, la Compagnia assicuratrice garantisce un **importo pari al debito residuo in linea capitale** che l'Assicurato deve all'Ente erogatore del Finanziamento alla data in cui il medico legale ha certificato essere insorta l'Invalidità Totale Permanente; il debito è quello calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto di Finanziamento stesso, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. Il debito residuo viene garantito nella misura stabilita dal piano di ammortamento a rate posticipate mensili costanti avente: debito iniziale uguale all'ammontare del finanziamento erogato (comprensivo dell'eventuale premio finanziato), durata uguale alla durata del finanziamento con tasso di interesse costante massimo del 15,00%. Dall'importo dovuto saranno detratti eventuali indennizzi già corrisposti a titolo di Ricovero in Istituto di Cura nel periodo intercorrente tra la data di insorgenza dell'Invalidità Totale Permanente e la data della relazione medica attestante l'invalidità.

**Il capitale iniziale massimo assicurabile è pari a quello risultante da un finanziamento richiesto di 25.000 euro** per ciascun Assicurato.

**In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento**, l'indennizzo verrà calcolato nella modalità sopra descritta avendo come riferimento il nuovo piano di ammortamento ricalcolato dalla Contraente.

**Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile a eredi o aventi causa.**

Tuttavia, se l'Assicurato muore prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa:

- a) l'importo già concordato, o in alternativa,
- b) l'importo offerto.

In caso di decesso dell'Assicurato per cause diverse da quella che ha causato l'invalidità prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in polizza, la Compagnia liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, l'importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dagli artt. 10 e 12 (Criteri di indennizzabilità e Denuncia e liquidazione dei sinistri - obblighi relativi) anche attraverso l'esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato ricovero.

## **7.B COPERTURA PER RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA DA INFORTUNIO O MALATTIA**

### **Rischio assicurato**

Il rischio assicurato è il Ricovero in Istituto di Cura dovuto a Infortunio o Malattia.

### **Oggetto della copertura**

In caso di Ricovero in Istituto di Cura la Compagnia Assicuratrice che presta la specifica Copertura corrisponderà l'Indennizzo qualora:

- a) l'Infortunio e la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace;
- b) **il Ricovero abbia una durata superiore a 5 pernottamenti continuativi (franchigia assoluta);**
- c) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all'Art. 9;
- d) siano stati adempiuti gli oneri di cui all'Art. 12.



**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.**

### **Franchigia**

La copertura assicurativa per il caso di Ricovero in Istituto di Cura dovuto ad Infortunio o Malattia è sottoposta ad un periodo di **franchigia assoluta pari a 5 pernottamenti**.

### **Prestazione assicurata**

Per ogni sinistro, il primo indennizzo, pari ad una rata mensile, **sarà liquidato alla scadenza della rata di ammortamento del Contratto di Finanziamento**, al quale l'assicurazione è collegata, **immediatamente successiva al periodo di franchigia di 5 pernottamenti consecutivi di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un massimo di 10 rate mensili per ogni sinistro**; ogni rata di indennizzo successiva alla prima è riferita a un periodo di 30 giorni continuativi di Ricovero a decorrere dalla data di scadenza della rata.

Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell'attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa - un nuovo Ricovero a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia, **ferma la corresponsione massima di 10 rate mensili per sinistro**.

Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato un nuovo periodo di franchigia.

**In ogni caso, la Compagnia Assicuratrice non corrisponderà più di 30 rate mensili per tutto il periodo di durata della copertura.**

**Qualsiasi indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di 1.400 euro mensili per ciascun Assicurato. In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento, l'indennizzo verrà calcolato nella modalità sopra descritta avendo come riferimento il nuovo piano di ammortamento ricalcolato dalla Contraente.**

### **Denunce successive**

Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Ricovero in Istituto di Cura nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Ricovero se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualficazione pari a 30 giorni, oppure a 120 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente.

Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Compagnia Assicuratrice nei confronti di ciascun Assicurato in relazione alla Copertura per Ricovero in Istituto di Cura cessano qualora si sia esaurito il massimale globale di 30 Indennizzi mensili.

## **7.D COPERTURA PER DECESSO**

### **Rischio assicurato**

Il rischio assicurato è il decesso dell'Assicurato per Infortunio o Malattia **fatte salve le esclusioni di cui al successivo Art. 9.**

### **Franchigia - Carenza**

La copertura per decesso diventa operante dopo un periodo di **carenza di 90 giorni** se il decesso è dovuto a Malattia.

### **Prestazione Assicurata**

L'Indennizzo che la Compagnia Assicuratrice è obbligata a corrispondere, nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione, consiste in un importo pari al debito residuo in linea capitale che l'Assicurato deve al Contraente alla data del decesso, così come calcolato dal Contraente in base alle condizioni del Contratto di finanziamento, diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. Il debito residuo viene garantito nella misura stabilita da un piano di ammortamento a rate posticipate mensili costanti avente: debito iniziale uguale all'*ammontare del finanziamento erogato (comprensivo dell'eventuale premio finanziato)*, durata uguale alla durata del *finanziamento* con tasso di interesse costante massimo del 15,00%.

**Il capitale iniziale massimo assicurabile è pari a quello risultante da un finanziamento richiesto di 25.000 euro** per ciascun Assicurato.



**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.**

**In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento**, l'indennizzo verrà calcolato nella modalità sopra descritta avendo come riferimento il nuovo piano di ammortamento ricalcolato dalla Contraente.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della copertura assicurativa, questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A..

## 8. CONTROVERSIE

Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

Qualora tra l'Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia Assicuratrice insorgano eventuali controversie sulle conseguenze dell'Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Permanente oppure sulle cause del Decesso, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle Parti, ad un collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia.

I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri la necessità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

## 9. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI

La Copertura per Invalidità Totale Permanente è valida in tutto il mondo. La Copertura per Ricovero in Istituto di Cura vale soltanto per i Sinistri verificatisi nell'ambito dell'Unione Europea e della Svizzera.

Il rischio di decesso è coperto senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

**Non sono operanti le garanzie del ramo danni** per i Sinistri causati da:

- invalidità, malformazioni, stati patologici, loro conseguenze dirette o indirette in atto o preesistenti alla decorrenza delle Coperture (Data Iniziale);
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti dolosi (compreso autolesionismo);
- guerra (anche non dichiarata) o insurrezioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- lesioni in genere derivanti da contaminazione biologica e/o chimica, tutte connesse – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
- incidenti di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo o, in ogni caso, in qualità di membro dell'equipaggio;
- infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati; accelerazioni di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
- partecipazione dell'Assicurato a competizioni agonistiche (e alle relative prove) con impiego di veicoli o natanti a motore;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere e attività di trapezista e stuntman;



**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.**

- partecipazione dell'Assicurato a imprese eccezionali (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche o himalayane o andine, regate oceaniche, sci estremo);
- ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni (a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell'Assicurato);
- operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell'Assicurato;
- patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
- uso o produzione di esplosivi;
- malattie tropicali.

Inoltre la garanzia **Ricovero in Istituto di Cura non è operante** nei seguenti casi:

- Infortuni o Malattie derivanti da stato di incapacità di intendere o di volere da sé stesso procurato;
- aborto volontario non terapeutico;
- conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l'Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dai confini dell'Unione Europea e della Svizzera, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;
- mal di schiena e patologie assimilabili.

**Relativamente alla garanzia per il caso di morte è escluso invece soltanto il decesso causato da:**

- dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione; in questo caso, Italiana Assicurazioni S.p.A. paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso. È inoltre escluso dalla garanzia il decesso dell'Assicurato se causato da sindrome di immunodeficienza (AIDS) o da altra patologia ad essa collegata.

## 10. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ (PER LE GARANZIE DEL RAMO DANNI)

Italiana Assicurazioni S.p.A. corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio o della Malattia. Se al momento del sinistro l'Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti alla decorrenza dell'assicurazione, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio o la Malattia avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.

La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all'allegato n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL).

## 11. BENEFICIARI

Beneficiario della presente polizza è l'Assicurato (o i suoi eredi legittimi o testamentari).



**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.**

## 12. DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI - OBBLIGHI RELATIVI

Per consentire alla Compagnia Assicuratrice di effettuare una rapida valutazione del sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l'Assicurato o i suoi aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia del sinistro.

Detto modulo dovrà essere inoltrato all'indirizzo dell'Agenzia WIN S.r.l. - Corso Palestro 4, 10122 Torino - o all'indirizzo della Compagnia Assicuratrice con le seguenti tempistiche:

- nei casi di Invalidità Totale Permanente da Infortunio entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro;
- nei casi di Invalidità Totale Permanente da Malattia entro e non oltre il sessantesimo giorno da quando la Malattia faccia presumere che abbia esito invalidante;
- nei casi di Ricovero in Istituto di Cura non oltre quindici giorni dall'inizio del ricovero;
- in caso di decesso entro sessanta giorni dalla data di decesso.

Alla denuncia di sinistro dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- in relazione alla richiesta di indennizzo per **Invalidità Totale Permanente**:
  - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
  - copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri o altra eventuale documentazione medica;
  - relazione del medico legale attestante il grado di invalidità Permanente con indicazione delle cause che l'hanno determinata;
  - dichiarazione con la quale l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e/o curato;
  - ogni documento inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesto all'Assicurato.
- La valutazione dell'invalidità non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di sinistro;
- in relazione alla richiesta di indennizzo per **Ricovero in Istituto di Cura**:
  - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono;
  - copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri;
  - dichiarazione con la quale l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e/o curato;
  - ogni documento inerente il Sinistro che possa ragionevolmente essere richiesto all'Assicurato;
- in relazione alla richiesta di indennizzo per **decesso**:
  - copia del documento d'identità e codice fiscale dell'Assicurato, nonché indirizzo e recapito telefonico della persona denunciante il decesso;
  - certificato di morte dell'Assicurato;
  - copia di eventuale cartella clinica che abbia preceduto il decesso;
  - dichiarazione del medico curante attestante le cause del decesso.

È altresì necessario che il Contraente fornisca alla Compagnia Assicuratrice il dettaglio del piano di ammortamento definito al momento dell'erogazione del prestito con l'indicazione di tutte le informazioni relative alla situazione debitoria dell'Assicurato (ad es. rate scadute e non pagate).

La Compagnia Assicuratrice esegue il pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa di tutto quanto necessario per la valutazione del Sinistro. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori (al tasso di interesse legale vigente in quel momento) a favore dei Beneficiari.

**Si precisa che, ai sensi dell'art. 2952 Cod. Civ., i diritti nascenti da un contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni; i diritti nascenti da un contratto di assicurazione per le garanzie danni si prescrivono nel termine di due anni.**



**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.**

### 13. DIRITTO DI SURROGA

Italiana Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di surroga che le compete ex art. 1916 c.c. verso gli eventuali responsabili del sinistro.

### 14. EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

La copertura assicurativa cessa anticipatamente rispetto all'originaria scadenza così come disciplinata al precedente art. 3, alle ore 24.00 del giorno in cui si perfeziona l'estinzione anticipata totale o il trasferimento del contratto di finanziamento.

In tal caso l'Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo intercorrente tra la data dell'estinzione o del trasferimento del finanziamento e la data di scadenza originaria, al netto delle imposte. In alternativa, entro 60 giorni dalla data di perfezionamento dell'estinzione ovvero del trasferimento del contratto di finanziamento, l'Assicurato potrà chiedere la riattivazione della copertura assicurativa. In tal caso la copertura assicurativa sarà riattivata dalla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di riattivazione.

**In caso di estinzione anticipata parziale del Contratto di Finanziamento**, dalla data di riduzione la copertura assicurativa prosegue secondo il nuovo piano di ammortamento e **all'Assicurato verrà restituito il premio versato relativo al periodo per il quale la Garanzia avrà un capitale ridotto.**

La parte di premio a cui l'Assicurato avrà diritto è rappresentata dalla somma di due componenti: quella relativa al caricamento e quella relativa al premio puro.

La componente relativa al caricamento si ottiene moltiplicando l'importo dei costi per il rapporto tra la durata in giorni mancanti alla scadenza originaria del contratto di assicurazione e la sua durata complessiva originaria espressa in giorni.

La componente relativa al premio puro si ottiene:

- per la garanzia Vita e Invalidità Totale Permanente moltiplicando l'importo del premio versato (al netto delle imposte), diminuito dell'importo dei costi, per il rapporto tra i giorni mancanti alla scadenza originaria del contratto di assicurazione e la durata complessiva originaria dello stesso – espressa in giorni - ulteriormente moltiplicata per il rapporto tra capitale assicurato in essere al momento di estinzione della polizza e il capitale assicurato iniziale;
- per la garanzia Ricovero in Istituto di Cura moltiplicando l'importo del premio versato (al netto delle imposte), diminuito dell'importo dei costi, per il rapporto tra i giorni mancanti alla scadenza originaria del contratto di assicurazione e la durata complessiva originaria dello stesso espressa in giorni.

In tutti i casi sopra citati l'Assicurato si impegna a comunicare per iscritto alla Compagnia se intende richiedere la restituzione del premio, indicando le coordinate bancarie IBAN su cui ricevere l'importo calcolato secondo le modalità precedentemente indicate, oppure se intende riattivare la copertura assicurativa, designando il nuovo beneficiario e fornendo alla Compagnia la documentazione comprovante il perfezionamento dell'estinzione o trasferimento del contratto di finanziamento.

La comunicazione dovrà essere inoltrata all'indirizzo della Compagnia. I termini della liquidazione dell'importo pari alla parte di premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato sono fissati in 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

## INFORMATIVA PER CONTRAENTI E ASSICURATI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016

- 1. Origine e trattamento dei dati personali per finalità assicurative** - La informiamo che i dati personali, eventualmente anche relativi alla sua salute, biometrici, genetici o giudiziari, che la riguardano e che saranno tratti da sue comunicazioni o altrimenti reperiti (da fonti pubbliche, sul web o da soggetti terzi, come società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali), saranno trattati da Italiana Assicurazioni S.p.A. al fine di fornirle al meglio i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, ovvero per poter soddisfare, nell'ambito degli obblighi contrattuali, le sue richieste in qualità di terzo danneggiato (in particolare per consentire la gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, liquidazione delle prestazioni contrattuali, liquidazione dei sinistri o pagamenti/rimborsi di altre prestazioni), per esigenze di gestione e controllo interno alla Società, per attività statistiche, per prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e attivare le relative indagini e azioni legali, nonché per assolvere obblighi di legge.
- 2. Modalità di trattamento dei dati personali** - I dati saranno trattati dalla nostra Società - Titolare del trattamento - con modalità e procedure, che comportano anche l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati nonché l'impiego di algoritmi dedicati, necessarie per fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti. Nella nostra Società i dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e in osservanza alle disposizioni di legge vigenti. Per taluni servizi, inoltre, la Società si potrà avvalere di soggetti terzi che svolgeranno, per conto e secondo le istruzioni della Società stessa eventualmente anche dall'estero, attività di natura tecnica, organizzativa e operativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali, nonché con l'iter di archiviazione delle pratiche.
- 3. Comunicazione dei dati a soggetti terzi** - I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati, o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - anche come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta "catena assicurativa". L'elenco dei soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali, nell'ambito di tale "catena assicurativa", è consultabile nel sito internet della Società [www.italiana.it](http://www.italiana.it). I dati personali acquisiti non saranno soggetti a diffusione. I suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. (situate anche all'estero) ovvero a società sottoposte a comune controllo.
- 4. Trasferimento dei dati all'estero** - I suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea e verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea, sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti.
- 5. Diritti dell'interessato** - (artt. 12-23 del Regolamento) - Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i suoi dati presso la nostra Società, la loro origine e come vengano trattati; ha inoltre il diritto, se ne ricorrano i presupposti di legge, di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di riceverne copia in un formato strutturato, di chiederne il blocco e di opporsi in ogni momento al loro trattamento secondo le modalità previste dal Regolamento UE e di ricevere tempestivo riscontro in proposito. Ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, o per entrare in contatto con il Responsabile della protezione dei dati, non esiti a rivolgersi al nostro Servizio "Benvenuti in Italiana" Italiana Assicurazioni - Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano, Numero Verde 800 101313 - E-mail: [benvenutinitaliana@italiana.it](mailto:benvenutinitaliana@italiana.it)
- 6. Titolare del trattamento** - Il Titolare del trattamento è la Società Italiana Assicurazioni - Via M. U. Traiano, 18 - Milano.

### Consenso necessario

Il/La sottoscritto/a presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione dei servizi richiesti e per le finalità assicurative di cui al punto 1 dell'informativa. Tale consenso è indispensabile e senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente previsto.



## FINANZIAMENTO PROTETTO PERMICRO MODULO DI ADESIONE ALLE POLIZZE COLLETTIVE

N. 814300000 E N. 2016246086044 di ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.

Contraente: PerMicro S.p.A. Agenzia: WIN Srl

### DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

N. Pratica di Finanziamento \_\_\_\_\_  
 Durata di Rimborso Prevista in Mesi \_\_\_\_\_  
 Importo di finanziamento accordato Euro \_\_\_\_\_

### DATI RELATIVI ALL'ASSICURATO

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ Sesso  M  F  
 Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
 Residente a \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
 Cittadinanza \_\_\_\_\_ Professione \_\_\_\_\_

### DATI RELATIVI ALL'ADESIONE ALL'ASSICURAZIONE

**PREMIO UNICO GARANZIA VITA E GARANZIE DANNI:** € \_\_\_\_\_  
 Premio finanziato (indicare SI/NO)  SI  NO  
 di cui componente copertura caso Morte e Invalidità Totale Permanente (euro) \_\_\_\_\_  
 (soggetto a detrazione dall'imposta ai fini IRPEF nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente)  
**PREMIO UNICO GARANZIA VITA:** € \_\_\_\_\_  
 Nell'importo del premio unico garanzia Vita sono inclusi i seguenti costi a carico dell'Assicurato:  
 € \_\_\_\_\_ di cui provvigioni percepite dall'intermediario pari a € \_\_\_\_\_  
**PREMIO UNICO GARANZIE DANNI (comprensivo di imposte):** € \_\_\_\_\_  
 Nell'importo del premio unico garanzie Danni sono inclusi i seguenti costi a carico dell'Assicurato:  
 € \_\_\_\_\_ di cui provvigioni percepite dall'intermediario pari a € \_\_\_\_\_

#### Io sottoscritto Assicurato prendo atto che:

- PerMicro S.p.A. ha stipulato le polizze collettive di Italiana Assicurazioni S.p.A. N. 814300000 (per la copertura del caso Morte) e N. 2016246086044 (per la copertura dei casi di Invalidità Permanente Totale causata da Infortunio o Malattia e di Ricovero in Istituto di Cura reso necessario da Infortunio o Malattia) in nome e nell'interesse dei sottoscrittori di un Contratto di Finanziamento con modalità di rientro rateale e in abbinamento a detto contratto;
- Le coperture assicurative costituiscono un unico pacchetto di garanzie inscindibile;
- Il premio complessivo unico anticipato dovuto per l'intera durata della presente assicurazione è pari all'importo sopraindicato alla voce "premio unico";
- Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui Italiana Assicurazioni S.p.A. abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento;
- **L'adesione alle presenti polizze non è obbligatoria al fine di ottenere il finanziamento;**

#### e dichiaro:

- **di aver ricevuto e letto il Fascicolo Informativo (Mod. MULTI57270/FI ed. 06/2018) comprensivo delle Note Informative garanzie Vita e Danni, Condizioni Contrattuali, Glossari, fac-simile del Modulo di Adesione e Documento sul trattamento dei dati personali;**



- **di aderire alla convenzione FINANZIAMENTO PROTETTO PERMICRO a cui viene data esecuzione mediante le polizze collettive stipulate dal Contraente con Italiana Assicurazioni S.p.A.;**
- di aver preso atto che
  - in caso di premio finanziato, il Contraente provvede, per mio conto tramite bonifico bancario, a versare il premio unico anticipato, trattenuto dal finanziamento accordato, direttamente a Italiana Assicurazioni S.p.A.;
  - in caso di premio non finanziato, Italiana Assicurazioni S.p.A. ha conferito al Contraente un mandato all'incasso del premio, in forza del quale il pagamento del premio da me effettuato tramite bonifico bancario o assegno al Contraente stesso equivale - ai fini della validità dell'assicurazione - al pagamento fatto alla Compagnia;
- di prosciogliere dal segreto professionale i medici che mi hanno visitato e/o curato, nonché gli istituti di cura in genere che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che mi riguardino e di autorizzare sin d'ora Italiana Assicurazioni S.p.A. all'acquisizione di copia di eventuali cartelle cliniche di degenza e di copia di accertamenti medici effettuati;
- di dare il mio consenso – ai sensi dell'art. 1919 C.C. - alla stipulazione dell'assicurazione che prevede il proprio decesso fra i sinistri per i quali è prestata la copertura assicurativa;
- di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del C.C.;

Data \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### Questionario di buono stato di salute dell'Assicurato

L'Assicurato, consapevole che le condizioni di buono stato di salute risultanti dalle dichiarazioni di seguito riportate costituiscono condizione essenziale di assicurabilità, è pregato di rispondere alle seguenti domande:

- 1) Soffre o ha mai sofferto di malattie dell'apparato cardiocircolatorio (infarto del miocardio, angina pectoris, ischemia cardiaca, aritmia cardiaca, disturbi delle valvole cardiache, insufficienza cardiaca, ictus, paralisi, attacco ischemico transitorio, embolia)?  SI  NO
- 2) Soffre o ha mai sofferto di alcun tipo di neoplasia, di tumori maligni o di qualsiasi altro tipo di condizione pretumorale?  SI  NO
- 3) È attualmente sottoposto a terapia continuativa per malattie del fegato, diabete, malattie renali o genitourinari croniche, malattie croniche dell'apparato respiratorio, malattie neurologiche, infezione da HIV o fa uso di farmaci anticoagulanti?  SI  NO

Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In tali ipotesi le polizze sottoscritte non potranno coprire eventuali sinistri causati da malattie, malformazioni e stati patologici già in atto prima della data di adesione alla polizza collettiva, che non verranno pertanto indennizzati.

Data \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### Il sottoscritto Assicurato dichiara:

- di approvare specificamente, agli effetti degli artt. 1341 – 1342 del c.c., i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 2 (Persone assicurabili – persone assicurate); art. 3 (Decorrenza e durata delle coperture); artt. 7A, 7B, 7C (Prestazioni garantite); art. 9 (Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni); art. 11 (Beneficiari); art. 12 (Denuncia e Liquidazione dei sinistri – Obblighi relativi).

Data \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### CONSENSO NECESSARIO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Alla luce dell'Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) allegata al Fascicolo Informativo Mod. MULTI57270/FI ed. 06/2018, Le chiediamo di acconsentire con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei Suoi dati personali, incluse le categorie particolari di dati, per l'esecuzione dei servizi richiesti e per le finalità assicurative di cui al punto 1 dell'informativa. Tale consenso è indispensabile e senza di esso non sarà possibile dare seguito a quanto richiesto e contrattualmente previsto.

Data \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_





BENVENUTI IN ITALIANA

**800-101313**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

[benvenutitaliana@italiana.it](mailto:benvenutitaliana@italiana.it)



Mod. MULTIS7270/FI Ed. 06/2018



**REALE GROUP**

**T O G E T H E R M O R E**

**COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.** - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - [italiana@pec.italiana.it](mailto:italiana@pec.italiana.it) [www.italiana.it](http://www.italiana.it) - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.